



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 69/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9043/C del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra XXX, nata XXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC di quest'ultimo luigi.paccione@legalmail.it;

contro l'INPS rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia;

per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 97/2022/C.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 2 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa

Angela Micele, l'Avv. Luigi Paccione, per la ricorrente, e l'Avv. Giovanna Di Nino, per l'INPS;

premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 06/12/2023, dopo avere inoltrato all'INPS atto di diffida del 29/06/2023, rimasto senza esito, la signora XXX chiedeva che si provvedesse ad accertare l'inottemperanza dell'INPS alla sentenza n. 97/2022/C di questa Sezione Giurisdizionale con la quale, in accoglimento parziale della domanda, veniva riconosciuto il diritto della ricorrente all'invocato

trattamento pensionistico privilegiato indiretto ed, in particolare: “1) *Ordinare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., di ottemperare alla sentenza esecutiva di codesta Corte n.97/2022/G*; 2) *Prescrivere le modalità esecutive assegnando un termine perentorio con nomina di Commissario ad acta in caso di elusione del termine imposto*; 3) *Fissare la somma di danaro dovuta alla ricorrente dall’INPS per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della ridetta sentenza*; 4) *Condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento del presente giudizio di ottemperanza in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario*”.

Con memoria depositata il 09/02/2024 si costituiva in giudizio l’INPS, al fine di rappresentare come si fosse proceduto a dare esecuzione alla predetta sentenza, liquidando in favore della ricorrente la pensione privilegiata indiretta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6, co.2, l. n.222/1984. In particolare, come risultante da nota comunicata al legale in data 8 febbraio 2024 e da prospetto di conguaglio, ne era derivato un credito di € 47.365,79 per arretrati, a far calcolo *ab origine*, ovvero dall’aprile del 1989. Ivi si riferiva che la ricorrente avesse, altresì, già percepito a titolo di pensione di reversibilità, da aprile 1989, la stessa identica somma di denaro, “*sicchè di fatto nulla è dovuto*”. Precisava il legale dell’INPS come in sostanza fosse mutato solo il *nomen iuris* del trattamento pensionistico, da pensione di reversibilità a pensione privilegiata indiretta, senza che, tuttavia, ne fosse scaturito alcun concreto beneficio economico. In conclusione si chiedeva di dichiarare l’insussistenza di interesse ad agire della ricorrente e l’inammissibilità della domanda introdotta, con vittoria di spese ed onorari. All’esito della precedente udienza del 20/02/2024 questo Giudice, in accoglimento della istanza dell’avv. Paccione, disponeva il rinvio della discussione del giudizio “...onde consentire alla ricorrente l’esame del suindicato provvedimento dell’INPS di Matera...”.

Successivamente, con “nota d’udienza” del 28/06/2024 l’avv. Paccione chiedeva a questo Giudice di “... *disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio nominando un*

professionista esperto in diritto previdenziale...” al fine di accertare “... se il foglio di calcolo del conguaglio depositato in giudizio dall’INPS in allegato alla memoria difensiva del 09.02.2024 sia conforme al disposto della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 97/2022/G a firma del dr. Rocco Lotito...”.

All’odierna pubblica udienza l’avv. Salvia ribadiva la richiesta di CTU mentre l’Inps chiedeva un rinvio per approfondimenti.

Considerato in

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra XXX lamenterebbe l’inottemperanza alla sentenza n. 97/2022/G della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata con cui è stato “ [...] riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico privilegiato indiretto, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle somme conseguentemente dovute, comprensive degli arretrati, nei limiti della prescrizione ... e dedotto quanto già percepito a titolo di trattamento pensionistico ordinario ai superstiti; [...] ”.

A tal proposito l’INPS ha precisato come si fosse già proceduto a dare esecuzione alla predetta sentenza, liquidando in favore della ricorrente la pensione privilegiata indiretta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6, co.2, l. n.222/1984, per una somma di € 47.365,79 a titolo di arretrati. Purtroppo la ricorrente avrebbe già percepito la stessa identica somma di denaro a titolo di pensione di reversibilità decorrente dall’aprile del 1989, non essendo pertanto nulla dovuto ed in conclusione eccependo una carenza di interesse ad agire nella fattispecie con conseguenziale declaratoria di inammissibilità.

Sul *thema decidendum* questo Giudice non può non rilevare che parte ricorrente abbia semplicemente affermato l’inottemperanza di INPS alle statuizioni della sentenza richiamata, senza, peraltro, offrire alcun argomento di prova in tal senso e ciò in

patente violazione del principio di diritto per cui *l'onus probandi incumbit ei qui dicit* (cfr. art.94 cgc che pone l'onere della prova a carico delle parti). Allo stesso modo è da respingere la richiesta ctu che, per consolidata giurisprudenza “... *non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti ...* . *Ne consegue che il suddetto mezzo d'indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati*” (Cass. civ. Sez.VI ord. del 15/12/2017, n.30218 *ex multis*).

Per tale ragione il ricorso è da rigettare.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 700,00 a favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che vengono liquidate in € 700,00 a favore di INPS.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 2 luglio 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

Dott.ssa Angela Micele